

Bari, 20.10.2016

Associazione tra i Comuni di
Tuglie, Neviano, Collepasso
e Sannicola
Piazza M. D'Azeglio, 4
73058 – TUGLIE (LE)

PEC: protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it

Egregio Sig.
Responsabile 4° Settore
"Lavori Pubblici, Patrimonio
e Ambiente" del Comune di
Tuglie nonché R.U.P.
Ing. Flavio Causo
Piazza M. D'Azeglio, 4
73058 – TUGLIE (LE)

PEC: urbanistica.tuglie@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Egr. Sig. Dirigente della
Sezione tutela e
valorizzazione del paesaggio
Regione Puglia
Ing. Barbara Loconsole
SEDE

Pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *Avviso pubblico (rettifica avviso pubblicato in data 28/09/2016 e proroga termini per presentazione candidature) per la nomina dei Componenti Commissione locale per il Paesaggio - Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 21/07/2016.*

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO
DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE EX ART. 243 BIS D.
LGS. N. 163/2006.**

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, che sottoscrive la presente per ratifica di contenuto e conferimento di incarico ed elegge domicilio presso lo studio legale del sottoscritto ai fini della presente procedura, si espone quanto segue.

Con avviso pubblicato in data 28/09/2016 codesta Associazione di

Comuni rendeva nota l'indizione della procedura selettiva finalizzata all'individuazione dei tecnici componenti la Commissione locale per il Paesaggio per i Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - associatisi, appunto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio di tali funzioni paesaggistiche.

L'avviso *de quo* veniva poi rettificato e pubblicato nella versione novellata il 07/10/2016, con validità sino al 27/10/2016.

In detto avviso si legge che i Comuni associati “*hanno inteso istituire, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio ... ai fini dell'assegnazione da parte della Regione Puglia delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche/ accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 7 – comma 2 – della L.R. n. 20/2009 e s.m.i.*” e che con singole deliberazioni degli stessi “*è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione*”.

Si legge altresì che “*La commissione locale per il paesaggio è composta da tecnici esterni alle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Associazione e non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario e/ o diploma di geometra attinente ad una delle materie indicate dalla legge.*

Così come stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 19/2015 e dall'art. 1 del Regolamento approvato la commissione Locale per il paesaggio dovrà essere composta da cinque membri selezionati, a seguito di avviso, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materia attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia, alle scienze agrarie e forestali, alla tutela protezione e valorizzazione ambientale.

Così come stabilito dall'art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento della commissione si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure professionali: ingegnere, architetto, archeologo, agronomo-forestale e geometra”.

Nell'avviso, dunque, codesta Associazione ha operato un pedissequo e testuale richiamo a quanto statuisce l'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio.

Orbene, sia il citato Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, che il conseguente avviso pubblico rettificato, si rivelano manifestamente viziati sotto molteplici profili.

1) Anzitutto, l'esclusione del Tecnico Geologo dal novero dei “*soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materia attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia, alle scienze agrarie e forestali, alla tutela protezione e valorizzazione ambientale*” si appalesa del tutto illegittima, oltre che gravemente lesiva degli interessi dell'Ordine mio assistito.

Le materie attinenti la **tutela paesaggistica** e la **pianificazione**

territoriale, infatti, rientrano appieno tra le specifiche competenze dei Geologi.

A riprova di quanto precede è sufficiente esaminare l'art. 41 DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*.

Tale norma, infatti, nell'elencare le competenze professionali proprie dei Geologi, prevede che: *“1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ... :*

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; [...];

f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;

h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; [...];

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi”.

A sua volta, la Regione Puglia, con la Delibera di G.R. del 24 novembre 2009, n. 2273 (B.U.R.P. n. 203 del 17 dicembre 2009), con l'evidente intento di meglio specificare le norme della L.R. n. 20/2009, oltre che di valorizzare espressamente il criterio della competenza pluridisciplinare, ha individuato, cinque macro-aree, tra cui indefettibilmente anche quella relativa alla geologia, facendo riferimento *“discipline della scienza della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia)”*.

In conclusione, sia il Regolamento che l'avviso in questione **precludono illegittimamente ed ingiustificatamente** l'accesso alla selezione ai

professionisti che fanno parte della categoria professionale dei Geologi, i quali sono invece muniti delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza professionale richiesti per fungere da componenti della Commissione.

La scelta in senso limitativo operata da codesta Associazione, pertanto, si rivela macroscopicamente illegittima, irragionevole ed in contrasto con il rilevante principio del *favor participationis* delle selezioni pubbliche.

Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto si evidenzia che in molti regolamenti di altri Comuni la figura professionale del Geologo è espressamente compresa tra i soggetti idonei.

2) sotto diverso ed ulteriore profilo, poi, si deduce quanto segue.

La surriportata norma di Regolamento richiama la Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 19, che all'art. 2 dispone: "1. L'articolo 8 della l.r. n. 20/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 8 Commissione locale per il paesaggio [...] 2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. **La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.** [...]".

Orbene, tale Legge Regionale si rivela manifestamente viziata, ed infatti gli Ordini regionali professionali della Puglia, con nota del 7.5.2015, hanno già congiuntamente rappresentato al Ministro dei Beni e delle attività Culturali le varie criticità riscontrate, invitandolo ad investire della questione il Consiglio dei Ministri al fine dell'impugnazione della legge regionale in questione innanzi alla Corte costituzionale.

Più precisamente, si è dedotto che l'inclusione, operata dalla L.R. n. 19/2015 per l'ipotesi in cui la commissione sia composta da un numero di membri superiore a quello minimo di tre, di una "*figura professionale priva di titolo di studio universitario*" tra i componenti la Commissione, non è conforme al dettato di cui all'art. 148, co. 2, del Codice dei Beni culturali.

Il disposto del citato art. 148, invero, richiede per i componenti la Commissione una "*particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio*" e quindi sfora le competenze legislative regionali *in subiecta materia*.

Ebbene, fermo restando il rispetto per la professionalità di ciascuno, la novella sembra non tenere in debita considerazione la circostanza per cui le attività attribuite alla Commissione locale si connotano per una elevata complessità, tale da presupporre una notevole competenza dei componenti e **tale da rendere (quantomeno!) irragionevole l'inserimento di figure professionali prive di titolo di studio universitario.**

Peraltro, all'esito di un semplice confronto fra il previgente testo dell'art.

8 cit. e quello novellato dalla L.R. n. 19/2015, emerge che tra le categorie di esperti ivi indicate non v'è più menzione di quelli "in possesso di diploma di laurea attinente la progettazione ambientale e quella relativa alla gestione del patrimonio naturale" le cui competenze sono peculiari dell'area delle Scienze della Terra".

A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 41 del DPR 5.6.2001, n. 328, formano (tra l'altro) oggetto dell'attività professionale del Geologo proprio le attività relative alla "progettazione ambientale".

Ebbene, l'aver espunto il richiamo alle attività relative alla "progettazione ambientale e gestione del patrimonio naturale" dalla nuova formulazione dell'art. 8 cit. si pone in stridente contrasto con le disposizioni statali che attribuiscono numerose competenze ai geologi in tema di paesaggio, dal momento che la novella normativa finisce con il determinare la sostanziale scomparsa delle "discipline delle scienze della terra" dal novero delle competenze richieste ai componenti di una Commissione locale.

Per tutti motivi dianzi esposti, dunque, l'Ordine da me assistito manifesta a codesta Associazione la propria decisa disapprovazione per la scelta di includere "un professionista privo di titolo di studio universitario" nel novero dei componenti della Commissione *de qua*.

Per un verso, infatti, la Legge Regionale è afflitta da tutti i vizi dianzi rappresentati, che certamente verranno riscontrati dal Ministro competente e che certamente inficiano per derivationem sia il Regolamento che l'avviso.

Per altro verso, essa pone in termini di mera facoltà per gli Enti, e non di obbligo, l'inclusione nella Commissione un professionista non laureato ("La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario"): ne consegue che la scelta di includere detto professionista non laureato, del tutto illegittima ed illogica per quanto precede, ben avrebbe potuto essere evitata, garantendo all'interno della Commissione un altro posto per figure professionali maggiormente qualificate.

In conclusione, sia il Regolamento che la *lex specialis* si rivelano indubitabilmente illegittimi nonché lesivi degli interessi di categoria rappresentati dall'Ordine professionale mio assistito, poiché inficiati - per quanto precede - dalla violazione di legge in relazione a tutte le disposizioni normative richiamate nel corpo del presente atto, dalla violazione dei principi dianzi enucleati, nonché per eccesso di potere sub specie nelle figure sintomatiche dell'erronea presupposizione in fatto ed in diritto e della carenza di istruttoria.

Sia il Regolamento che l'avviso, infatti, nella loro carente ed illegittima formulazione: a) non consentono la partecipazione e l'affidamento dell'incarico di componente della Commissione ai Tecnici Geologi; b) consentono la partecipazione e l'affidamento dell'incarico di componente della Commissione a soggetti non in possesso di un diploma di laurea.

Ai sensi dell'art. 243 bis comma 2 D.lgs. n. 163/06, si indica nei vizi di legittimità appena prospettati l'oggetto delle censure che si articoleranno nel successivo giudizio dinanzi al TAR competente, salve le eventuali ulteriori

censure che si riterrà di proporre contestualmente.

Con la presente comunicazione ex art. 243-bis D.Lgs. n. 163/2006, pertanto, si chiede a codesta Associazione dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola, per i motivi dianzi esposti, di:

a) rivisitare le determinazioni assunte nell'art. 1, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, in modo da includere tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari anche i professionisti che fanno parte della categoria professionale dei Geologi;


b) sospendere l'efficacia dell'avviso pubblico del 07/10/2016 e rettificarne ulteriormente il testo nel senso che precede, in modo da un lato da includere tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari anche i professionisti che fanno parte della categoria professionale dei Geologi, e dall'altro lato in modo da garantire un ulteriore posto ad un professionista munito di titolo di studio universitario, stante l'illegittimità della Legge Regionale.

Si avverte sin d'ora che, qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto proporrà necessariamente ricorso giurisdizionale per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi.

Distinti saluti.

dott. geol. Salvatore Valletta

(Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia)



Avv. Marco Lancieri

